

n. 191-1/2026 Ruolo P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda Civile- Crisi d'impresa**

riunito in Camera di Consiglio in data **19.02.2026** nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Caterina Macchi	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice rel. ed est.
dott. Francesco Pipicelli	Giudice

nel procedimento n. **191-1/2026** Ruolo PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

GIUSEPPE FURBO (C.F. FRBGPP62R16D286W), nato a Desio (MB) il 16/10/1962 e residente a Bollate (MI) in via Federico Confalonieri n°5, presentato ex art. 269 CCII con l'assistenza dell'avv. Gianni Turco, come da procura agli atti

- ricorrente in proprio-

Gestore della Crisi che ha redatto la relazione allegata al ricorso: avv. **Vittoria Romaniello – A.I.P.S. - O.C.C. Milano**

OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

premesso che

il ricorso è stato depositato in data **11.02.2026** e assegnato al GR in data 12.02.2026;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 e co. 3 CCII, atteso che il ricorrente in proprio ha il centro degli interessi principali in Milano, ove risiede, pertanto Comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui agli artt. 39 e 269 CCII;





rilevato che

- la parte ricorrente svolge attività di lavoratore dipendente, con retribuzione indicata nel ricorso in circa euro 1.900,00 al mese;
- non risulta essere titolare di alcuna impresa individuale o essere socio illimitatamente responsabile di società di persone. Come evidenziato dal ricorso, il ricorrente è stato, infatti, titolare di propria impresa individuale cancellata sin dal 1990 e non risulta aver svolto successivamente attività di imprenditore individuale, risultando dalla relazione del Gestore, che solo la moglie sarebbe titolare della impresa individuale “Effe G di Elvira Trioni” (in Paderno Dugnano - MI) che sarebbe stata poi cancellata in data 22.11.2025; ad ogni modo, trattandosi, quanto alle evidenze del fascicolo e dalla visura camerale, di impresa nella titolarità della moglie non opera evidentemente per il ricorrente la preclusione di cui all’art. 33 CCII;
- il nucleo familiare risulterebbe composto dal ricorrente, dalla moglie (che, allo stato, sarebbe priva di occupazione) e dal figlio maggiorenne (indipendente economicamente); si invita sin d’ora il Liquidatore, anche ai fini della determinazione *ex art.* 268 CCII di verificare tale profilo, anche in tema di ricostruzione delle entrate del nucleo di fatto; posto che il figlio risulterebbe ancora nel nucleo familiare da certificazione anagrafica, senza che dalla relazione emerga un contributo a suo carico per sostenere le spese per le esigenze di vita, diversamente dovrà essere fornita indicazione in ordine alla diversa abitazione ove dimori;
- il ricorrente risulterebbe vivere presso immobile di proprietà del predetto figlio;
- il passivo risulterebbe di complessivi euro 261.942,01 come da importo che si ricaverebbe dalle singole voci riportate alla pag. 11 della relazione del Gestore, costituito principalmente da debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per mancato versamento delle imposte; anche in ordine alla compiuta ricostruzione del passivo si invita sin d’ora il Liquidatore ad accertare la natura e l’origine di tale debito complessivamente esposto nella relazione del Gestore, dovendosi meglio appurare e comprendere le circostanze riferite a pag. 3 del ricorso, circa un asserito nesso tra debitoria e impresa individuale nella titolarità della moglie, con riferimento alla quale il ricorrente avrebbe svolto attività di “collaborazione”, né comprendendosi se quest’ultimo si fosse accollato debiti propri della moglie-imprenditrice individuale;
- l’attivo patrimoniale è costituito solo dall’attività di lavoro dipendente del ricorrente, non risultando titolare di alcun bene immobile, beni mobili registrati e non registrati;

considerato che

dall’esame della relazione, sussiste attivo da distribuire ai creditori, rappresentato appunto dalle entrate mensili a titolo di retribuzione, una volta dedotte le spese di sostentamento, per un importo esposto in euro 1.600,00 al mese;

l’apporto mensile da destinare ai creditori è stato, quindi, quantificato in euro 300,00 mensili, oltre alle mensilità aggiuntive nonché “oltre ad eventuali utilità percepite nel corso della liquidazione controllata” (Cfr. pag. 7 del ricorso e pag. 8 della relazione del Gestore);

in ogni caso, si rimette al Liquidatore ogni ulteriore approfondimento in tema di redditi da lavoro, con conseguente deposito di espressa richiesta ex art. 268 co. 4 CCII da parte del Liquidatore designato, con allegate le evidenze documentali di interesse aggiornati e prospetti di calcolo,





conformemente al Protocollo Operativo per le Procedure di Sovraindebitamento-Tribunale di Milano del 15.10.2024;

ritenuto, quindi, che

sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della parte ricorrente;

evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

il Liquidatore nominato, come da dispositivo, *ex art.* 270, co. 2 lett. b) CCII dovrà, anche ai fini della predisposizione del PdL e per una compiuta ricostruzione del passivo e dell'attivo, fornire chiarimenti per le ragioni che precedono, risultando sul punto la relazione e il ricorso, agli atti, assai lacunosi.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **FURBO GIUSEPPE** (C.F. FRBGPP62R16D286W), residente a Bollate (MI) in via Federico Confalonieri n°5

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Giani;

nomina liquidatore l'OCC **Dottori Commercialisti Milano - ODCEC Milano, nella persona della dott.ssa CLAUDIA MOTTA (C. F. MTTCLD73M53D969F)**

ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

riserva, *ut supra*, al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, su istanza depositata dal Liquidatore;

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore-persona fisica di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

- I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC (euro 300,00) nella relazione allegata (Cfr. pag. 8) al ricorso quale quota mensile di reddito/ricavi da attività d'impresa-provvigioni che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
- II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
- III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;





- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice ricorrente e per la comunicazione al liquidatore - OCC qui nominato (OCC Dottori Commercialisti Milano ODCEC Milano – dott.ssa Claudia Motta) e al OCC-Gestore (A.I.P.S. – O.C.C. Milano - avv. Vittoria Romaniello), che ha redatto la relazione a corredo del ricorso.

Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile del **19.02.2026**.

Il giudice relatore
dott. Luca Giani

Il Presidente.
dott.ssa Caterina Macchi

